



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1664

N. 190 di ord.

OGGETTO:- Modifica ordinanza n.142 in data 31.5.2012 ad oggetto "Disciplina delle occupazioni di suolo pubblico degli esercizi pubblici che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande nonché attività artigianali del medesimo settore".-

## IL SINDACO

**VISTA** la propria ordinanza n.142 datata 31.5.2012 ad oggetto "Disciplina delle occupazioni di suolo pubblico degli esercizi pubblici che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande nonché attività artigianali del medesimo settore";

**RILEVATA** la necessità di apportare modifiche a detto provvedimento al fine di permettere una maggiore fruibilità degli spazi pubblici da parte degli esercenti gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande nonché attività artigianali del medesimo settore;

**VISTO** il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa del Comune di Ortona, approvato con delibera Commissario Straordinario n.538 del 26.4.1994;

**VISTO** il D.Lgs. n.285/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. N.495/1992

**VISTA** la Legge Regionale n.11/2008;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;

## ORDINA

La propria ordinanza n.142 datata 31.5.2012 è così modificata:

1)- L'art.2 è così sostituito:

**Art.2** – *Tutte le tipologie di occupazioni di suolo pubblico devono essere installate nei pressi dell'esercizio alle quali sono asservite.*

2)- L'art.3 è così sostituito:

**Art.3** - *Fermo restando l'obbligo del pagamento di quanto prescritto nei vigenti regolamenti da parte del titolare dell'autorizzazione, la superficie concedibile non potrà mai essere superiore al 100%, di quella degli spazi interni di somministrazione dell'esercizio, con esclusione dei bagni e cucine, fino ad un massimo di mq. 60.*

*Al fine di garantire a tutte le attività la possibilità di fruire di un idoneo spazio minimo, qualora in base al criterio di cui sopra la superficie concedibile risulti inferiore a mq. 20, compatibilmente con l'estensione e la conformazione del suolo pubblico disponibile, con i diritti dei confinanti e con le esigenze di libera circolazione di veicoli e pedoni, potrà essere concessa una superficie superiore fino alla concorrenza con mq. 40.*

3)- L'art.5 è così sostituito:

**Art. 5** – *Le occupazioni potranno essere rilasciate:*

a) *dove ciò non risulti in contrasto con la tutela di edifici o luoghi di interesse storico artistico;*

- b) *dove sia compatibile con le esigenze del transito pedonale e veicolare e nel rispetto del vigente Codice della Strada;*
- c) *dove non costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e pedonale e all'accesso a stabili comunali, negozi, edifici di qualsiasi specie, sia pubblici che privati;*
- d) *dove non causi, di norma, il significativo ridimensionamento di aree dedicate alla sosta e comunque a condizione che siano verificate le norme per i disabili che percorrono le strade pubbliche;*
- e) *dove sia dichiarato da parte dell'istante, e sotto la propria responsabilità civile e penale, che non verrà alterato lo stato dei luoghi e degli impianti pubblici;*
- f) *Gli spazi concessi, comprensivi delle aree di accesso per i portatori di handicap, dovranno essere accessibili agli stessi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. All'interno dell'area occupata dovrà in ogni caso essere garantita la piena fruibilità da parte dei portatori di handicap. L'inosservanza della disposizione di cui al presente punto sarà considerata elemento determinante al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o alla revoca della stessa;*
- g) *Tra l'edificio sede dell'esercizio commerciale e l'area interessata dall'occupazione di suolo pubblico dovrà essere garantita una superficie libera, minima, di ml 1.00 atta a consentire il passaggio pedonale. In caso di presenza di marciapiede di larghezza inferiore, questa è intesa sufficiente al passaggio pedonale. Nelle strade prive di marciapiede è consentita l'occupazione in aderenza al fabbricato nel caso in cui l'occupazione non sia altrimenti realizzabile;*
- h) *Più occupazioni realizzate nello stesso ambito urbano e/o interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato;*
- i) *Resta fermo l'obbligo del ristoro economico previsto a favore della società gestrice delle aree di sosta a pagamento.*

Tutti gli altri articoli rimangono invariati.

Dalla residenza municipale, il 06. LUGLIO 2012

IL SINDACO  
(Dott. Vincenzo d'Ottavio)

